

REGIONE PIEMONTE - REGOLAMENTO

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 LUGLIO 2024, N. 6/R**  
**Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 7 maggio 2024, n. 4/R**  
**(Disciplina del fondo straordinario conguagli utenze per assegnatari alloggi di edilizia**  
**residenziale pubblica)”.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3;

Visto la legge regionale 27 febbraio 2024, n. 2;

Visto il regolamento regionale 7 maggio 2024, n. 4/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7-9 del 12 luglio 2024

E M A N A

il seguente regolamento

**REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 7 MAGGIO 2024, N. 4/R (DISCIPLINA DEL FONDO STRAORDINARIO CONGUAGLI UTENZE PER ASSEGNATARI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)”.**

Art. 1.

(Modifiche all’articolo 3 del r.r. 4/R/2024)

1. Il comma 4 dell’articolo 3 del regolamento regionale 7 maggio 2024, n. 4/R (Disciplina del fondo straordinario conguagli utenze per assegnatari alloggi di edilizia residenziale pubblica) è sostituito dal seguente:

“4. Nel caso in cui l’importo complessivo spettante agli aventi diritto nell’ambito di ogni agenzia territoriale ecceda la disponibilità finanziaria annuale, è applicata una riduzione percentuale identica a tutti i benefici accordati. La riduzione è corrispondente al rapporto percentuale tra importo spettante in eccesso e importo complessivo spettante ad ogni agenzia territoriale.”.

Art. 2.

(Modifiche all’articolo 4 del r.r. 4/R/2024)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 del r.r. 4/R/2024 è inserito il seguente:

“1 bis. Per ciascun periodo di applicazione della misura, ogni agenzia riceve una quota del fondo proporzionale al numero di assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica riferiti al proprio territorio.”.

Art. 3.  
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 18 luglio 2024

Il Presidente  
Alberto Cirio